



Comune di Baone

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo agli affidamenti diretti di opere, lavori, servizi e forniture pubblici ovvero affidamenti esperiti con procedure negoziate ovvero con altra tipologia in favore di soggetto iscritto come tale nell'elenco degli operatori economici vigente presso l'ente

Il presente Patto interessa tutti gli Operatori partecipanti alle procedure di affidamento e di gara di opere, lavori, servizi e forniture e agli aggiudicatari dei conseguenti contratti, nonché dei rispettivi sub-appaltatori e sub-fornitori, ed è esplicitamente richiamato negli avvisi, nelle lettere di invito, nei bandi di gara e negli atti contrattuali, costituendone parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati agli stessi.

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dagli Operatori o dagli altri Soggetti interessati ad instaurare rapporti contrattuali con l'Amministrazione, in sede di domanda di iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici* a valere per tutti gli affidamenti, in sede di procedura aperta o di altra modalità di scelta del contraente qualora l'Operatore non sia iscritto nell'elenco.

Il Comune di Baone, di seguito nominato anche "Amministrazione", con sede legale in Baone- P.zza XXV Aprile 1, C.F.82004450282

E

L'Operatore iscritto nell'elenco degli operatori economici del Comune di Baone

IN OSSERVANZA DI QUANTO PREVISTO DA:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- delibera di consiglio della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 494 del 05 giugno 2019, con la quale sono state approvate le Linee Guida n. 15 recanti "*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*";
- il Codice di comportamento del Comune di Baone;
- il Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) vigente, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente – sezione amministrazione trasparente

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

Il Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti di opere, lavori, servizi e forniture del Comune di Baone.

Il Patto di integrità stabilisce quindi l'obbligo reciproco che si instaura tra il Comune di Baone - in qualità di Stazione Appaltante - e gli operatori di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale di tutte le procedure di scelta del contraente e dei relativi contratti e regola i comportamenti che vengono posti in essere dall'Operatore, dai dipendenti e dagli amministratori del Comune di Baone in riferimento all'affidamento.

Esso stabilisce l'espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il presente Patto deve essere accettato dall'Operatore in sede di domanda di iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici* oppure in sede di procedura aperta di gara oppure di affidamento esperito al di fuori dell'elenco.

In ogni caso costituisce condizione *sine qua non* per l'aggiudicazione di ogni tipo di affidamento di appalto e di concessione di servizi o lavori, a prescindere dal valore economico del contratto.

Nel caso di concorrenti/contraenti plurisoggettivi l'obbligo riguarda tutti gli Operatori coinvolti, pertanto il Patto di integrità:

- nel caso di RTI deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa mandataria e di ogni impresa mandante;
- nel caso di RTP deve essere sottoscritto da tutti professionisti direttamente incaricati dei

servizi di architettura e ingegneria, nonché dai legali rappresentanti delle società di professionisti/ingegneria o delle società tra professionisti;

- nel caso di consorzio (così come definito all'art 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) dal rappresentante legale dello stesso e dai rappresentanti legali delle ditte o cooperative esecutrici delle prestazioni contrattuali;

- nel caso di ricorso all'avvalimento, deve essere sottoscritto anche dal rappresentante legale della ditta ausiliaria;

- nel caso di attivazione di subappalto o subcontratto, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del subappaltatore o subfornitore e deve essere allegato alla domanda di autorizzazione o alla comunicazione.

Art. 3 – Obblighi dell'operatore

L'Operatore:

1 rispetta il Patto di integrità;

2 agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Baone e degli altri concorrenti;

3 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso/lettera d'invito/bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e a influenzare la regolare esecuzione del contratto;

4 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

5 segnala alla Stazione Appaltante e all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

6 riferisce tempestivamente alla Stazione Appaltante e all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;

7 comunica tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli

organi sociali o dei dirigenti d'impresa, nonché del direttore tecnico o del responsabile del cantiere. Le segnalazioni alla Stazione appaltante relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti 1.5 e 1.6 potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, oltre al Responsabile unico del procedimento;

8 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

9 il rappresentante legale assume l'onere di informare e pretendere il rispetto dei contenuti del Patto da parte dei dipendenti, collaboratori e consulenti;

10 si impegna ad inserire apposita clausola risolutiva negli atti di subcontratto e di subappalto in ordine al rispetto del presente Patto di integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Baone, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

Nel caso in cui il Patto di integrità sia firmato in sede di iscrizione all'*Elenco degli operatori economici del Comune di Baone* i suddetti impegni si intendono assunti a valere per tutte le procedure cui l'Operatore sarà chiamato a concorrere e ai contratti che potranno essergli affidati.

Art. 4 – Obblighi della Stazione appaltante

La Stazione Appaltante:

1 comunica i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge;

2 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e/o nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Baone o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione degli stessi;

3 segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

4 segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto;

5 sporge denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria qualora i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato,

6 rispetta all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

7 fa sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi ai sensi dell'art 7, del DPR del 16/04/2013 n. 129.

La Stazione Appaltante si impegna, con la dovuta diligenza, a verificare la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 5 – Violazione del Patto di integrità e sanzioni

La violazione da parte dell'Operatore, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 – da accertarsi in contraddittorio tra le parti – potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, di una più delle seguenti sanzioni, ferme restando le specifiche previsioni di legge:

- esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria (se prevista);
- risoluzione del contratto, con conseguente escussione dell'intero importo della garanzia definitiva, oltre al risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione - tenendo conto, se del caso, *di quanto previsto all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114* - si riserva di non procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, qualora lo si ritenga pregiudizievole per l'interesse pubblico, applicando di una sanzione nella misura del 5% dell'importo contrattuale (ovvero del valore dell'Accordo Quadro), fatto salvo il maggior danno;
- esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dal Comune di Lucca;
- cancellazione dall'*Elenco degli operatori economici* dell'ente per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità;
- nel caso di responsabilità per danno arrecato al Comune di Baone e/o agli altri operatori, applicazione di sanzione nella misura fino al 5% dell'importo del contratto (ovvero del valore dell'Accordo Quadro) in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno.

Art. 6 – Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione Appaltante e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria del Foro di Rovigo.

Art. 7 - Efficacia del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità e le sanzioni in esso correlate si applicano dalla procedura di scelta del contraente fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Per l'Operatore

Il legale rappresentante/procuratore della
Ditta/Società

Per il Comune di Baone

Il Segretario Comunale
Dott. Riccardo Barbiero

